

CXXXVII.

TORNATA DEL 13 MARZO 1885

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Congedo* — *Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per « Facoltà al Governo di far concessioni di strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna »* — *Approvazione senza discussione dei seguenti sei progetti di legge*: 1. *Autorizzazione della maggiore spesa di lire 150,000 pei danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve in alcune provincie dell'Alta Italia*; 2. *Aggregazione al mandamento di Cori dei comuni di Norma e Roccamassima*; 3. *Aggregazione del comune di Anguillara al mandamento di Bracciano*; 4. *Distacco del mandamento di Monticelli d'Ongina dal circondario di Fivrenzuola ed aggregazione a quello di Piacenza*; 5. *Distacco dal comune di Zinasco, dal mandamento di Cava Manara e dal circondario di Pavia, ed aggregazione al comune di Bastida Pancarana, al mandamento di Casatisma ed al circondario di Voghera della frazione Minutole del Gerone*; 6. *Aggregazione del comune di Penango al mandamento di Moncalvo* — *Approvazione senza discussione del progetto di legge per Modificazioni al Codice della Marina mercantile* — *Risultato della votazione fatta in principio di seduta sul progetto di legge relativo alle ferrovie di Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno; più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Il Senatore Grossi domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intende accordato.

Ora, secondo l'ordine del giorno, si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge appro-

vato nella tornata di ieri: « Facoltà al Governo di far concessioni di strade ferrate secondarie nell'Isola di Sardegna ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione dei progetti di legge
N. 170, 143, 169, 168, 172, 173, 167 e 129.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 150,000 pei danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve in alcune provincie dell'Alta Italia ».*

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico.

In aggiunta allo stanziamento del capitolo 22

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1885

(servizi di pubblica beneficenza) del bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, è autorizzata la maggiore spesa di lire centocinquanta mila.

Questa somma sarà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 84 del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro pel suddetto esercizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi d'articolo unico, la votazione è rimandata allo scrutinio segreto.

Abbiamo ora all'ordine del giorno l'altro progetto di legge intitolato: « Aggregazione al Mandamento di Cori dei Comuni di Norma e Roccamassima ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore CENCELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI, *Relatore*. Dopo stampata la brevissima Relazione riguardante questo progetto di legge, fu trasmesso dalla Presidenza a me, come Relatore, un foglio di rilievi del comune di Velletri. Siccome però questi rilievi sono stati già contemplati nella Relazione e si riferiscono quasi tutti ad osservazioni già fatte da un Commissario della minoranza, osservazioni alle quali io mi sono studiato di rispondere nella Relazione, così l'Ufficio Centrale crede che dei rilievi presentati dal comune di Velletri non si debba tener conto alcuno, e, per mio mezzo, dichiara di attenersi alle conclusioni già formulate, le quali propongono l'approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede ora alla discussione speciale.

Si rileggono gli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

I comuni di Norma e di Roccamassima nella provincia Romana, sono distaccati, il primo dal

mandamento di Sezze e il secondo da quello di Velletri, e aggregati al mandamento di Cori.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1885.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge nei rapporti e per gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Aggregazione del comune di Anguillara al mandamento di Bracciano ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si procede a quella speciale.

Art. 1.

Il comune di Anguillara è distaccato dal mandamento di Campagnano ed aggregato a quello di Bracciano.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge nei rapporti e per gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziali.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1886.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1885

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Segue ora la discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Distacco del mandamento di Monticelli d'Ongina dal circondario di Fiorenzuola e aggregazione a quello di Piacenza ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. La discussione generale su questo progetto di legge è aperta.

Se nessuno chiede la parola, passeremo alla speciale.

Si rileggono gli articoli.

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1885, il mandamento di Monticelli d'Ongina, cesserà di far parte del circondario di Fiorenzuola, e sarà aggregato a quello di Piacenza.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere con decreto reale tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto verrà poi cogli altri votato a scrutinio segreto.

Ora viene il progetto di legge intitolato: « Distacco dal comune di Zinasco, dal mandamento di Cava Manara e dal circondario di Pavia, ed aggregazione al comune di Bastida Pancarana al mandamento di Casatisma ed al circondario di Voghera della frazione Minutole del Gerone ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura degli articoli del progetto:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1886 la frazione Minutole del Gerone cesserà di far parte del comune

di Zinasco, del mandamento di Cava Manara e del circondario di Pavia, e sarà aggregata al comune di Bastida Pancarana, al mandamento di Casatisma, ed al circondario di Voghera per tutti gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto: « Aggregazione del comune di Penango al mandamento di Moncalvo ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge:

Se nessuno chiede la parola si passerà alla speciale.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

Il comune di Penango, circondario di Casale Monferrato, è separato dal mandamento di Tonco ed aggregato al mandamento di Moncalvo a datare dal 1° gennaio 1886.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge nei rapporti e per gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari.

(Approvato).

Anche per questo progetto si procederà in altra seduta alla votazione a scrutinio segreto.

Segue nell'ordine del giorno la discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazioni al Codice della marina mercantile ».

Interrogo prima di tutto i signori Ministri della Marina e di Grazia e Giustizia se consentono che la discussione si apra sul progetto di legge modificato dall'Ufficio Centrale.

BRIN, *Ministro della Marina*. D'accordo col mio Collega Ministro di Grazia e Giustizia consento che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del progetto modificato.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla speciale.

Si rileggono gli articoli.

Art. 1.

Le concessioni dei tratti di spiaggia ad uso di cantiere per la costruzione di navi, di cui all'articolo 35 del Codice della marina mercantile, potranno essere fatte per un periodo di tempo non maggiore di anni trenta.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 57 del Codice suddetto è aggiunto il seguente capoverso:

« I maggiorenni, proprietari di navi a vela e a vapore, addette esclusivamente alla navigazione di diporto, ascritti a Società costituite per tale scopo e riconosciute dal Ministero della Marina, potranno comandarle in persona per qualsivoglia viaggio senza obbligo d'imbarcare alcuno degli ufficiali indicati all'articolo 66 dello stesso Codice ».

(Approvato).

Art. 3.

Nell'articolo 62 del suddetto Codice è soppressa la condizione dell'anno di navigazione in qualità di scrivano o di capitano di gran cabotaggio, per conseguire le patenti di capitano di lungo corso, e dell'anno di naviga-

zione in qualità di scrivano o sottoscrivano, per conseguire le patenti di capitano di gran cabotaggio.

(Approvato).

Art. 4.

È soppressa la qualità di sottoscrivano, di che al n. 3 dell'articolo 66 del suddetto Codice.

(Approvato).

Art. 5.

L'articolo 68 del suddetto Codice è abrogato.

(Approvato).

Art. 6.

All'articolo 69 del suddetto Codice è aggiunto il capoverso seguente:

« La direzione delle macchine di forza non superiore a 150 cavalli indicati, sui piroscafi addetti esclusivamente al traffico lungo le coste dello Stato nei limiti stabiliti dal regolamento, e la direzione delle macchine dei piroscafi rimorchiatori, potrà essere affidata a persone pratiche, aventi i requisiti prescritti dal regolamento stesso ».

(Approvato).

Art. 7.

All'articolo 70 del suddetto Codice è sostituito l'articolo seguente:

« Le navi devono esser comandate o da un capitano, o da un padrone, o da un marinaio autorizzato al comando secondo la navigazione che imprendono, salvo il disposto dal capoverso dell'articolo 57.

« Le navi che imprendono viaggi di gran cabotaggio, ed i piroscafi che fanno il trasporto dei passeggeri nel Mediterraneo devono, oltre al capitano o al padrone, imbarcare un secondo che abbia almeno la qualificazione di scrivano.

« Le navi che imprendono viaggi di lungo corso, oltre al capitano devono imbarcare un secondo che abbia il grado di capitano.

« I piroscafi che fanno il trasporto dei passeg-

gieri fuori del Mediterraneo, oltre al capitano, devono imbarcare un secondo che abbia il grado di capitano ed un terzo che abbia almeno il grado di scrivano ».

(Approvato).

Art. 8

All'articolo 71 del suddetto Codice è aggiunto il seguente capoverso:

« In mancanza di graduati esteri, o quando il R. Console non creda di farvi ricorso, potrà essere assunto al comando della nave un nazionale che abbia grado minore di quello che sarebbe richiesto, ed alle funzioni di secondo o di terzo di bordo nazionali ritenuti capaci di esercitarle, a giudizio del Console stesso. Questa facoltà è limitata al compimento del viaggio e cesserà anche prima quando riesca possibile di assumere al comando della nave, od alle funzioni di secondo o di terzo, cittadini dello Stato aventi le condizioni prescritte ».

(Approvato).

Art. 9.

Al capoverso dell'articolo 101 del suddetto Codice è aggiunto il seguente periodo:

« Queste disposizioni eccetto quelle degli articoli 36 e 102, non sono applicabili alle navi addette esclusivamente alla navigazione di diporto, le quali restano altresì esonerate dall'obbligo di tenere il giornale nautico prescritto dall'art. 500 del Codice di commercio ».

(Approvato).

Art. 10.

All'art. 415 del suddetto Codice dopo *Incorrerà*, alle parole: *in un'ammenda non minore di lire trenta*, sono sostituite le seguenti parole: *nella pena dell'ammenda*.

(Approvato).

Art. 11.

L'art. 448 del suddetto Codice è modificato nel modo seguente:

I capitani ed ufficiali di porto dovranno nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime e sui reati previsti dall'art. 434, ultimo capoverso, osservare le forme che saranno prescritte dal regolamento.

« L'imputato delle contravvenzioni punibili con pene pecuniarie potrà, con domanda da lui sottoscritta e che sarà irrevocabile, chiedere al capitano o all'ufficiale di porto, sino a che questi non abbia pronunciata la sentenza definitiva, che giudichi in via amministrativa.

« La domanda potrà farsi anche verbalmente, purchè prima che sia pronunciata la sentenza definitiva l'imputato si presenti personalmente avanti al capitano o all'ufficiale di porto.

« L'esecuzione coatta delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, o spese di giustizia e la commutazione delle dette pene in pene corporali sono devolute ai pretori. Gli atti per la riscossione delle pene pecuniarie applicate in via amministrativa spettano ai ricevitori del registro.

« I consoli all'estero ed i comandanti di navi da guerra di stazione in paese straniero ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura prescritte dalla legge sui consolati. Anche innanzi i detti consoli e comandanti si fa luogo alla composizione amministrativa come nel primo capoverso ».

(Approvato).

Art. 12.

Il primo capoverso dell'articolo 449 del suddetto Codice è modificato come segue:

« L'imputato contro il quale siasi spedito o possa essere spedito mandato di cattura nei sensi dell'articolo 182 del Codice di procedura penale, modificato colla legge 30 giugno 1876, n. 3183 (serie 2^a) o che trovisi in istato di libertà provvisoria, potrà avere il permesso d'imbarco previo il consenso sia del pubblico ministero sia del pretore per i reati di sua competenza; ma l'imbarco non potrà essere autorizzato per viaggi all'estero ».

(Approvato).

Art. 13.

È data facoltà al Governo, di variare, senza

accrescimento di spesa, con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato ed i Municipi interessati, il numero, la circoscrizione ed i capoluoghi dei compartimenti e dei circondari marittimi determinati dalla tabella annessa al Codice della marina mercantile.

(Approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re recherà al regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, approvato con R. decreto del 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2^a, le modificazioni rese necessarie dalla presente legge, o altrimenti riconosciute opportune, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà a sua volta votato a scrutinio segreto.

Non essendo presente l'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, trattenuto altrove per precedenti impegni, e non potendosi così procedere oggi alla discussione dell'ultimo progetto di legge all'ordine del giorno

intitolato: « Istituzione di Scuole pratiche d'agricoltura »; la discussione di questo progetto è rimandata al primo giorno in cui sarà possibile l'intervento del Ministro stesso.

Se vi è ancora qualche Senatore che non abbia votato è pregato di accedere alle urne.

PRESIDENTE. Si procede ora allo spoglio delle urne.

(I Senatori Segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

« Facoltà al Governo di far concessioni di strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna ».

Votanti.	70
Favorevoli	44
Contrari	26

(Il Senato approva).

Per domani sono convocati gli Uffici. Per una prossima seduta si manderanno avvisi a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 e 5).